

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA	SENTENZA	55	2018	RESPONSABILITA'	05/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
 PER L'EMILIA-ROMAGNA

dott. Xxxx Pieroni Presidente f.f. relatore
 dott. Francesco Maria Pagliara Consigliere
 dott. Alberto Rigoni Consigliere

Uditi nella pubblica udienza del 13 dicembre 2017, con l'assistenza del Segretario signor Laurino Macerola, il relatore Consigliere Xxxx Pieroni, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Angioni e l'Avv. Claudio Moscati per il convenuto signor Xxxx XXXX;

visto l'atto di citazione depositato in data 19 aprile 2017;

visti gli altri atti e documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44718/R.R.G. promosso su richiesta della Procura regionale nei confronti del signor Xxxx XXXX, [REDACTED],
 [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv.
 Claudio Moscati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Savenella 2,
avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it.

MOTIVAZIONE

1. Con atto depositato il 19 aprile 2017, la Procura regionale conveniva il citato signor Xxxx XXXX per sentirlo condannare a pagare in favore del Comune di Castello d'Argile, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 50.000,00 ovvero quella diversa che ritenuta di giustizia dalla Sezione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 13.8.2014 e interessi legali dalla data del deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo; in ogni caso con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

2. Risulta dagli atti che con nota del Sindaco di Castello d'Argile (BO) del 2 maggio 2015, la Procura regionale veniva informata circa una presunta fattispecie di danno erariale inerente alla mancata richiesta integrale, da parte del dirigente competente, della polizza fideiussoria da presentare a garanzia dell'adempimento di obbligazioni dedotte nella sopra citata convenzione urbanistica.

In data 28/11/2002 veniva sottoscritta la "Convenzione Urbanistica relativa alla realizzazione del comparto C2.11 su terreno di Castello d'Argile", rep. 24683 racc. 7318, tra il comune di Castello d'Argile e i Sigg. Xxxx Xxxx (in qualità di Amministratore Unico della Società Xxxx Xxxx S.r.l.), Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx, soggetti attuatori del citato comparto edilizio.

Detta convenzione - sottoscritta in nome, per conto e in rappresentanza del Comune dall'ing. XXXX Xxxx, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica del predetto

Ente locale - prevedeva, a garanzia della regolare esecuzione delle opere, da realizzarsi entro un tempo massimo di 10 anni (art 8), la presentazione di una polizza fidejussoria da parte dei soggetti attuatori, per un importo pari a euro 70.000,00 (cfr. gli artt. 9 e 14).

Con nota raccomandata A/R prot. 12151 del 29/11/2002, il predetto Dirigente responsabile dell'Area tecnica comunale, nel dare seguito a detto accordo urbanistico, richiedeva ai soggetti attuatori di presentare la polizza fidejussoria.

Tuttavia, chiedeva loro di prestare garanzia, anziché per l'importo pari a euro 70.000,00 previsto in convenzione, per *"l'importo di euro 20.000,00 a garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione del comparto C.2.11"*.

I soggetti attuatori, di conseguenza, provvedevano a depositare presso il Comune, con nota prot. n. 356 del 09/01/2003, polizza fidejussoria dell'Allianz Subalpina n.104766145, per un importo di euro 20.000,00, *"a garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione del comparto C.2.11 come da Convenzione sottoscritta il 28/11/2002 a rogito del Notaio C. Viapiana di Bologna Rep. N. 24683"*.

Non essendosi concluse le opere nei tempi previsti dalla convenzione, con nota prot. n. 1970 del 20/02/2013, il Responsabile della competente Area Tecnica comunale architetto Elena Chiarelli, provvedeva alla richiesta di escussione di detta polizza. In tale frangente si accorgeva, tuttavia, che l'importo della polizza depositata, *in illo tempore*, agli atti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nella citata convenzione urbanistica fosse di importo pari a euro 20.000,00 e non a euro 70.000,00 come da essa previsto.

Nel frattempo, la società Xxxx Xxxx S.r.l. provvedeva alla variazione della propria denominazione in *Argilese Xxxx S.r.l.*; la quale, però, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bologna n. 160/2013, come da nota del curatore fallimentare acquisita al prot. n. 11458 del Comune in data 08/11/2013.

Il Comune perciò avanzava alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna in data 12/12/2013, domanda di insinuazione al passivo della predetta società. Tuttavia, con nota del 6/8/2004 indirizzata al Comune, il Curatore concludeva escludendo qualsiasi *"possibilità di ripartire alcunché ai creditori chirografari, ed anzi è probabile che nulla o poco più possa essere ripartito ai creditori privilegiati..."*.

Medio tempore, il Comune di Castello d'Argile (con ordinativo n. 505 del 13/08/2014), incassava la polizza fidejussoria dell'Allianz Subalpina n.104766145, per un importo di circa euro 20.000,00.

Successivamente, il Segretario del Comune di Castello d'Argile, con nota raccomandata A/R n. 7257 del 23/7/2015, ricevuta dal destinatario in data 4/8/2015, facendo riferimento all'istruttoria avviata da questa Procura, metteva in mora (interrompendo così anche il decorso della prescrizione) l'ing. XXXX Xxxx, ritenendolo responsabile del danno patito dal Comune, pari alla differenza tra l'importo della cauzione indicato nella convenzione urbanistica e quello richiesto dal predetto dirigente e dunque per euro 50.000,00.

A tale atto il citato ingegnere rispondeva sostanzialmente di non ritenersi responsabile dell'accaduto e che: all'epoca dei fatti egli era assicurato per responsabilità civile per fatti e atti inerenti alla sua carica; in secondo luogo, che gli altri soggetti attuatori del comparto sono solxxxlmente responsabili insieme all'impresa fallita per l'adempimento degli obblighi assunti nella ridetta convenzione.

3. Tanto premesso, la Procura regionale ha ritenuto sussistenti elementi idonei a prospettare la fattispecie di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. XXXX Xxxx, poiché

risulta in maniera certa che egli aveva il preciso obbligo e dovere di adempiere con la dovuta cura e diligenza agli obblighi discendenti dalla ridetta convenzione urbanistica. E tanto, sia in ragione del proprio ruolo di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica del predetto Ente locale, che di sottoscrittore - in nome, per conto e in rappresentanza del Comune - della medesima convenzione: la quale era chiara e univoca nel prevedere, a carico delle controparti contrattuali, la prestazione di idonea garanzia ai fini della regolare esecuzione delle opere urbanistiche, per un importo pari a euro 70.000,00 (cfr. gli artt. 9 e 14 sopra richiamati).

Invece egli, con nota raccomandata A/R prot. 12151 del 29/11/2002, nel dare seguito a detto accordo urbanistico, inopinatamente ed inspiegabilmente richiedeva ai soggetti attuatori di presentare *"fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di euro 20.000,00 a garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione del Comparto C.2.11"*.

Ragion per cui, secondo la Procura, il medesimo va ritenuto responsabile del danno patrimoniale subito dal Comune di Castello d'Argile, consistente nella perdita del diritto ad ottenere una somma di danaro certa, liqua ed esigibile a prima richiesta (nel momento in cui si è verificato l'inadempimento della controparte degli obblighi dedotti in convenzione), stabilita contrattualmente in un importo pari a euro 70.000,00 e non in quella ben inferiore di € 20.000,000.

Al predetto, la Procura regionale provvedeva a far notificare in data 13 febbraio 2017 l'informativa ai sensi dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), con invito a presentare nella Segreteria della stessa le proprie deduzioni ed eventuale documentazione, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, avvertendolo che, nello stesso termine, era in sua facoltà chiedere di essere sentito personalmente.

Da parte dell'invitato sono pervenute deduzioni scritte, con l'assistenza dell'avv. Claudio Moscati, nonché richiesta di essere sentito personalmente; la relativa audizione, cui ha assistito anche l'avv. Claudio Moscati, si è svolta in data 23 marzo 2017.

Tuttavia, le argomentazioni dedotte oralmente e per iscritto dall'evocando in giudizio non sono apparse alla Procura sufficienti a superare le contestazioni mossegli.

Infatti, sulla base delle prove documentali acquisite nell'espletamento dell'attività istruttoria, secondo la Procura, sussisterebbero elementi idonei a prospettare la fattispecie di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. XXXX Xxxx, poiché risulta in maniera certa che egli aveva il preciso obbligo e dovere di adempiere con la dovuta cura e diligenza agli obblighi discendenti dalla ridetta convenzione urbanistica. E tanto, sia in ragione del proprio ruolo di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica del predetto Ente locale, che di sottoscrittore - in nome, per conto e in rappresentanza del Comune - della medesima convenzione: la quale era chiara e univoca nel prevedere, a carico delle controparti contrattuali, la prestazione di idonea garanzia ai fini della regolare esecuzione delle opere urbanistiche, per un importo pari a euro 70.000,00 (cfr. gli artt. 9 e 14 sopra richiamati).

Invece egli, con nota raccomandata A/R prot. 12151 del 29/11/2002, nel dare seguito a detto accordo urbanistico, inopinatamente ed inspiegabilmente richiedeva ai soggetti attuatori di presentare *"fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di euro 20.000,00 a garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione del Comparto C.2.11"*.

Ragion per cui, il medesimo andrebbe ritenuto responsabile del danno patrimoniale subito dal Comune di Castello d'Argile, consistente nella perdita del diritto ad ottenere una somma di danaro certa, liqua ed esigibile a prima richiesta (nel momento in cui si è verificato l'inadempimento della controparte degli obblighi dedotti in convenzione), stabilita contrattualmente in un importo pari a euro 70.000,00 e non in quella ben inferiore di euro

20.000,000; sicché il danno erariale va quantificato in una somma non inferiore ad euro 50.000,00, somma che deve essere debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio.

4. Si è costituito il convenuto signor FEDERGHINI che con memoria datata 20 novembre 2017, chiede, in via principale accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione di responsabilità proposta e conseguentemente respingere la domanda di risarcimento svolta; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertata una qualsivoglia responsabilità, anche solo parziale, a carico dell'ing. Xxxx XXXX in ordine al preteso danno di cui è causa, disporre il risarcimento a quest'ultimo imputabile nella minor somma, ritenuta di giustizia, previa applicazione in ogni caso del potere riduttivo dell'addebito; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa; in via istruttoria, ammettere prova per testi su capitoli di prova dettagliati in memoria.

4.1. In punto di fatto la difesa del convenuto evidenzia che l'ing. Xxxx è stato assunto dal Comune di Castello d'Argile, con decorrenza dal 5.2.2001, con inquadramento nella categoria D1, profilo professionale di "Istruttore Direttivo" presso l'Area Tecnica, all'epoca diretta dal geom. Luigi Cazzola. Con decorrenza dal 1.9.2001 (cfr. determina n. 80/III/3 del 6.8.2001), egli è stato nominato "Responsabile del Servizio Opere Pubbliche", arrivando così a gestire la parte relativa alla progettazione delle opere pubbliche, ai relativi appalti, al piano poliennale dei lavori pubblici e adempimenti relativi e alla loro realizzazione. Con decreto sindacale prot. 11068 del 5.11.2002, in ragione del collocamento a riposo d'ufficio del geom. Luigi Cazzola, a far data dal 9.11.2002, gli è stato conferito l'incarico di "Responsabile di posizione organizzativa - Area Tecnica". La parte tecnica relativa all'Urbanistica e all'Edilizia, prima seguita direttamente dal geom. Cazzola, era affxxxta al tecnico istruttore Arch. Elena Lazzari. E' in ragione di quest'ultimo incarico che, pochissimi giorni dopo la sua nomina, fu chiamato a sottoscrivere in nome e per conto del Comune, in data 28.11.2002, la convenzione relativa alla realizzazione del "Comparto C2.11", convenzione che vedeva quali parti attuatrici la società Xxxx s.r.l., la signora Xxxx Xxxx, la signora Xxxx Xxxx, il signor Xxxx Xxxx e la signora Xxxx Xxxx.

Evidenzia la difesa del convenuto che è solo in ragione del ruolo pochi giorni prima conferitogli che interveniva in una procedura partita molto tempo prima e curata, sino al suo pensionamento, dal geom. Cazzola, e, relativamente alla quale, erano stati già emessi atti specifici.

L'ing. Xxxx ha poi cessato il suo rapporto di lavoro con il Comune di Castello D'Argile nel giugno del 2004, e dal quel momento non ha potuto più avere contezza in merito agli sviluppi conseguenti la predetta convenzione (la cui durata era decennale), ivi compreso lo stato di avanzamento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione che, sino a quel momento, risultavano del tutto regolari.

A seguito del suo esodo ad altra amministrazione, è rimasta presso l'ufficio l'arch. Lazzari quale tecnico sino al 18.11.2004, quando il ruolo di responsabile dell'Area Tecnica veniva successivamente assegnato all'ing. Xxxx Xxxx.

4.2. In relazione a quanto precede, la difesa del convenuto contesta la valutazione compiuta dalla Procura regionale circa l'irrelevanza che l'ing. XXXX sia rimasto in servizio, dopo la firma della convenzione del 2002, solo fino al giugno 2004, dato che egli, e a prescindere da ogni altra considerazione, avrebbe dovuto chiedere subito la polizza fideiussoria per l'intero importo di euro 70.000.

A tal riguardo, si osserva che sarebbe del tutto improprio ritenere che, nella vigenza della medesima convenzione (ben dieci anni dalla sua stipula e, quindi, con scadenza nel 2012 fatte salve

le eventuali proroghe), nessun controllo fosse dovuto da parte dell'amministrazione sugli atti conseguenti alla stessa convenzione (ivi compresa la fideiussione) che, nel corso del tempo ha dato origine alla emissione di più titoli edili con quanto di conseguenza rispetto alla verifica sullo stato di avanzamento dei lavori, che l'ing. XXXX, sino alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro con il Comune di Castello D'Argile (giugno del 2004), ha puntualmente seguito. Peraltro l'ing. XXXX prima della sua cessazione dal servizio nel giugno 2004, ebbe ad effettuare un passaggio di consegne su tutte le posizioni ancora aperte, ivi compresa quella relativa alla convenzione del comparto C2.11, anche per quanto riguarda la fideiussione richiesta che in quel momento era adeguata e corretta. Dal giugno 2004 nulla ha più saputo in merito ai lavori di cui si tratta, mentre il ruolo di responsabile dell'Area Tecnica veniva assegnato dal Comune all'ing. Xxxx Xxxx.

E' quindi solo con raccomandata del Comune di Castello d'Argile del 23 luglio 2015, il convenuto è venuto a conoscenza per la prima volta, ben dopo oltre 11 anni dal suo passaggio ad altra amministrazione, che le opere di cui alla convenzione del 28.11.2002 non erano state portate a termine alla sua scadenza (novembre 2012), e che quindi, era ipotizzabile una sua responsabilità erariale per aver egli chiesto, nel lontano 2002 il deposito di polizza fideiussoria per l'importo di euro 20.000 e non di euro 70.000.

Oppone, in sostanza, la difesa del convenuto che il Comune avrebbe pretestuosamente scaricato su di un ex dipendente anni di mancate verifiche sulla adeguatezza della polizza fidejussoria in dipendenza della esecuzione delle opere di urbanizzazione; sicché, a parere della difesa sussisterebbe un difetto di istruttoria nella identificazione dei responsabili, o anche solo corresponsabili, del danno, che, in quanto tale, metterebbe in discussione la posizione di intimato dell'ing. XXXX, tenuto peraltro conto del fatto che al momento della sua cessazione dal servizio tutto risultava essere regolare, anche per quanto attiene l'adeguatezza della polizza richiesta rispetto alle opere di urbanizzazione realizzate sino a quel punto. Invero, sottolinea la difesa del convenuto, dal 2004 sino al termine della convenzione (2012) si sono succeduti nella responsabilità dell'ufficio tecnico comunale più figure professionali che, in ragione della funzione ricoperta e dei più generali principi di buona amministrazione, con la realizzazione progressiva delle opere di urbanizzazione, avrebbero senz'altro dovuto verificare l'adeguatezza della fidejussione fino a quel momento rilasciata. Viene anche ricordato che, anche in ragione delle modeste dimensioni del Comune di Castello d'Argile, maggiore peso ed importanza hanno gli oneri di controllo sull'operato degli uffici che la legge assegna al Sindaco (art. 50 d.lgs. n. 267/2000) e al Segretario Comunale (art. 97 d.lgs. n. 267/2000), con la conseguenza che potrebbe essere ipotizzabile anche una loro responsabilità, quanto meno da vagliare con una attività istruttoria più approfondita di quella effettivamente svolta.

4.3. La difesa del convenuto, in aggiunta alle considerazioni sopra svolte, che dimostrerebbero la totale assenza di responsabilità dell'esponente, eccipisce la decadenza/prescrizione di ogni azione nei suoi confronti stante il lunghissimo tempo trascorso rispetto ai fatti.

4.4. Inoltre, si contesta, l'entità del danno che viene imputato al convenuto, non essendo ammissibile una quantificazione che derivi da una semplice e immotivata operazione aritmetica, costituita dalla differenza tra l'importo totale della garanzia per la regolare esecuzione delle opere, pari ad euro 70.000, e la polizza fideiussoria di euro 20.000, e quindi per euro 50.000.

Osserva la difesa del convenuto che la polizza fideiussoria fornita dalla ditta Xxxx, così come del resto di norma per tutte le polizze rilasciate per i titoli di cui si tratta, prevedeva una garanzia a favore del Comune "fino alla concorrenza" dell'importo indicato nella stessa (cfr. doc.

12 - somma garantita); il che significherebbe che l'assicurazione era chiamata a garantire non l'intera somma massima in essa indicata, ma la quota della stessa relativa alla valorizzazione delle opere di urbanizzazione di pertinenza eventualmente non realizzate da parte di ogni soggetto attuatore. Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che, a fronte della richiesta nel 2013 di escussione della polizza da parte del Comune di Castello d'Argile ad Allianz, risulta che quest'ultima abbia affidato ad un proprio perito la "...quantificazione del valore di quella parte di lavori che la soc. Xxxx Xxxx era tenuta ad eseguire e che non ha completato", per poi infine liquidare al Comune (senza che questo nulla contestasse) la somma di euro 19.644,19 (e non 20.000), pari a circa il 51 %, quale quota parte a carico della ditta Xxxx "secondo la tabella delle superfici e calcolo delle quote parte dei soggetti attuatori in base alla Convenzione repertorio n. 24633...".

In sostanza si osserva che per giungere ad una effettiva e corretta quantificazione del danno dovevano essere valutate le opere di urbanizzazione non effettuate dai soggetti attuatori (la società Xxxx così come gli altri attuatori obbligati in solido) alla data di scadenza della convenzione (28.11.2012), il tutto senza dimenticare, ai fini della imputabilità del danno, che l'ing. XXXX aveva cessato il suo rapporto con il Comune nel giugno 2004, e cioè ben 8 anni prima la scadenza della convenzione.

La difesa del convenuto eccepisce non solo che non è stata data la prova della riferibilità del danno (in tutto o anche solo in parte) all'ing. XXXX, ma anche della sua effettiva quantificazione, avendo il Procuratore semplicemente fatta propria l'indicazione del Comune, costituita, come detto, dalla mera sottrazione dall'importo di euro 70.000 dei 20.000 euro (circa, per i motivi che abbiamo detto) pagati dall'assicurazione in esecuzione della polizza fideiussoria.

Alla luce di queste considerazioni si osserva, inoltre, che la acritica richiesta risarcitoria di euro 50.000, ben potrebbe ingenerare un indebito arricchimento delle casse comunali, a spese dell'ing. XXXX, vista peraltro la recentissima intimazione (23 febbraio 2017) avanzata dal Comune nei confronti di tutti i soggetti attuatori, di provvedere al pagamento di tale importo.

Per concludere la difesa del convenuto oppone come l'ing. XXXX abbia fatto presente, sia in sede di prima risposta all'atto di diffida del Comune che in sede di deduzioni, che la sua posizione di Responsabile dell'Area Tecnica, era coperta da polizza assicurativa stipulata dal Comune di Castello d'Argile a proprio favore, sino all'ammontare di euro 516.456,90 (polizza Lloyd's n. 1327079); non si comprende, pertanto, per quale motivo l'amministrazione comunale non abbia attivato tale polizza, nel lontano 2013, al fine di recuperare quel danno che ora pretende di accollare all'ing. XXXX personalmente, al punto che la mancata attivazione della polizza o comunque il suo mancato rinnovo, potrebbe configurare un'autonoma ipotesi di responsabilità a carico della stessa Amministrazione che, in un caso come quello che ci occupa, si sarebbe vista risarcire in quella sede l'intero danno dedotto.

5. La domanda della Procura è fondata e pertanto è meritevole di accoglimento.

5.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla Procura regionale, in quanto il danno si è prodotto nel momento dell'escussione della polizza e del relativo incasso, e cioè in data 13 agosto 2014, in misura inferiore a quanto il Comune avrebbe avuto potenziale diritto, laddove il convenuto, in esecuzione del predetto accordo urbanistico, richiedeva ai soggetti attuatori di prestare garanzia anziché per l'importo pari a euro 70.000,00 previsto in convenzione, per il più ridotto importo di euro 20.000,00, con minore introito per il Comune.

Non può quindi ritenersi, come invece indicato dall'evocando in giudizio in sede deduttiva, compiuto il termine prescrizione poiché, come si è appena visto, il danno si è prodotto in data 13

agosto 2014.

Va inoltre tenuto presente che l'ing. XXXX è stato costituito in mora dal Comune di Castello d'Argile in data 4 agosto 2015 e quindi nessuna prescrizione si è compiuta essendo stato notificato l'invito a fornire deduzioni in data 13 febbraio 2017.

5.2. Passando al merito, come evidenziato in narrativa (cfr. precedente punto 2), la "Convenzione Urbanistica relativa alla realizzazione del comparto C2.11 su terreno di Castello d'Argile" – sottoscritta in nome, per conto e in rappresentanza del Comune dall'ing. XXXX Xxxx, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica del predetto Ente locale – prevedeva, a garanzia della regolare esecuzione delle opere, da realizzarsi entro un tempo massimo di 10 anni (art 8), la presentazione di una polizza fidejussoria da parte dei soggetti attuatori, per un importo pari a euro 70.000,00 (cfr. gli artt. 9 e 14).

Come si è visto, nel dare seguito al predetto accordo urbanistico, il signor XXXX richiedeva ai soggetti attuatori di prestare garanzia, anziché per l'importo pari a euro 70.000,00 previsto in convenzione, per *"l'importo di euro 20.000,00 a garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione del comparto C.2.11"*.

I soggetti attuatori, di conseguenza, provvedevano a depositare presso il Comune, con nota prot. n. 356 del 09/01/2003, polizza fidejussoria dell'Allianz Subalpina n.104766145, per un importo di euro 20.000,00, *"a garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione del comparto C.2.11 come da Convenzione sottoscritta il 28/11/2002 a rogito del Notaio C. Viapiana di Bologna Rep. N. 24683"*.

Orbene, la condotta del convenuto costituisce comportamento gravemente colpevole, in quanto, senza un plausibile motivo, il diritto di credito del Comune di Castello d'Argile alla riscossione di un importo pari a quello della somma che doveva essere offerta in garanzia (70.000,00 euro) è stato parzialmente frustrato avendo, il convenuto, chiesto ed accettato in garanzia, in nome e per conto del Comune, una somma inferiore a quella dovuta (20.000,00 euro), pregiudizio che non si sarebbe verificato, laddove il XXXX avesse preteso l'intero importo della garanzia convenuta (art. 14 della Convenzione).

È dunque evidente che il danno di cui si discute sia conseguenza certa ed inevitabile della condotta dell'allora Dirigente XXXX, poiché su di lui incombeva il compito (facilmente intellegibile nei suoi contenuti, e certamente non particolarmente gravoso o difficoltoso) di richiedere per intero la prestazione di garanzia dedotta in convenzione (peraltro da lui stesso sottoscritta e che a maggior ragione non poteva disconoscere).

L'aver richiesto e accettato, invece, la presentazione di una polizza di importo inferiore a quello corretto si connota, sotto il profilo soggettivo, in termini di grave negligenza e trascuratezza nell'adempimento dei più elementari obblighi di servizio, che impongono a chiunque abbia la responsabilità della gestione di affari per conto di un ente pubblico di porre in essere tutte le cautele necessarie ad assicurare il buon esito dei medesimi e ad evitare di procurare danni di sorta all'Ente per cui agisce.

5.2.1. Né, al riguardo, può rilevare che l'ing. XXXX ha prestato servizio presso il Comune di Castello d'Argile solo fino al giugno 2004, in quanto, il danno si è verificato per un comportamento posto in essere nel novembre 2002; né può, altresì, rilevare che quando ha sottoscritto la Convenzione l'ing. XXXX fosse solo da venti giorni Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, non senza considerare che egli era stato assunto quasi due anni prima come Istruttore Direttivo e da oltre un anno era stato nominato "Responsabile del Servizio Opere Pubbliche".

5.2.2. Va inoltre precisato che la responsabilità dell'evocando in giudizio, prescinde dagli

esiti, peraltro del tutto futuri, incerti e meramente eventuali, relativi alla potenziale solvibilità degli altri soggetti attuatori del comparto (diversi dalla società Xxxx, già fallita ed insolvente), atteso che la funzione della polizza fideiussoria è segnatamente quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e dunque di risarcire il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro certa e predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no).

È altresì palese che il comportamento del predetto ha eluso il diritto del Comune - che è divenuto concreto ed attuale nel momento in cui si è verificato l'inadempimento dell'obbligazione principale - ad ottenere il risarcimento pieno da parte del garante, così come previsto nel contratto principale.

5.2.3. Neppure può essere accolta l'argomentazione difensiva secondo la quale, il comportamento causativo del danno non potrebbe essere ascritto unicamente al convenuto bensì, esclusivamente o in concorso, con coloro che subentrarono nella posizione lasciata dal convenuto nel giugno 2004, tanto più che il signor XXXX operò un "passaggio di consegne" su tutte le posizioni ancora aperte, ivi compresa quella relativa alla convenzione del comparto C2.11, anche per quanto riguarda la fideiussione richiesta che in quel momento era adeguata e corretta, ma senza evidenziare ai subentranti l'esigenza di una specifica cautela per incassare la quota parte rimanente della garanzia convenuta; donde l'assenza dei presupposti per la chiamata dei dirigenti comunali subentranti (per comportamento omissivo) in concorso con il convenuto nella causazione del danno erariale cagionato al Comune.

5.2.4. Infine, nessun rilievo può assumere la dedotta assicurazione personale per responsabilità civile per fatti e atti inerenti alla sua carica atteso che tale contratto opera solo *inter partes*, e dunque non è opponibile all'ente danneggiato o a chi agisce a tutela dell'Erario.

5.2.5. Dell'eventuale refusione al Comune della somma dovuta a titolo di responsabilità erariale per effetto dell'operare della dedotta assicurazione personale si terrà conto in sede di esecuzione, escludendo per tale via l'adombrato possibile indebito arricchimento del Comune in danno del XXXX.

5.3. Conclusivamente, ricorrendone nella specie tutti gli elementi costitutivi, deve affermarsi la responsabilità erariale dell'odierno convenuto Xxxx XXXX per i fatti di causa, con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore del Comune di Castello d'Argile, a titolo di risarcimento danno, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre rivalutazione monetaria secondo indici FOI a decorrere dalla data di scadenza dell'ultimo mancato versamento (13 agosto 2014) sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla medesima data di deposito sino al soddisfo.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione

accoglie, come da motivazione, la domanda attorea nei confronti del signor Xxxx XXXX, e condanna il convenuto al pagamento in favore del Comune di Castello d'Argile, a titolo di risarcimento danno, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre rivalutazione monetaria secondo indici FOI dal 13 agosto 2014 sino alla data di deposito della presente sentenza; interessi legali sulle somme rivalutate dalla medesima data di deposito sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquano in euro 261,78 (duecentosessantuno/78).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2017.

Il Presidente f.f. estensore
f.to Cons. Xxxx Pieroni

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2018
p. Il Direttore di Segreteria
f.to Gerardo Verdini